

residenze SANITARIE

CASE DI CURA CASE DI RIPOSO RSA

TECNOLOGIA

Nuovi strumenti
per l'assistenza

RS100 STRUTTURE

Il corso 'Superare
la contenzione si può, si deve!'
fa tappa in Lombardia



ALIMENTAZIONE E SALUTE

Prevenzione e cura
passano anche
dalla tavola

Le regole della "nuova" privacy

La questione della privacy e della protezione dei dati personali riviste alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I nostri esperti declinano per noi la questione e ci aiutano ad orientarci in un tema non privo di insidie. Seguiamo il loro ragionamento

Dopo 4 anni di preparazione e dibattito, il 27 aprile 2016 è stato approvato dal Parlamento Europeo il nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679, più conosciuto come "G.D.P.R." (acronimo di "General Data Protection Regulation").

Il Regolamento ha riscritto la disciplina della privacy a livello europeo e, come previsto dall'ultima disposizione (l'art. 99), ha trovato piena applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

Perché una nuova disciplina sulla protezione dei dati personali?

La necessità di emanare un Regolamento Europeo in materia di privacy deriva dalla continua evoluzione degli stessi concetti di privacy e protezione dei dati personali, e quindi della relativa tutela, dovuta principalmente alla diffusione del progresso tecnologico.

Come indicato nel Regolamento (si veda il considerando n. 6), "la portata della condivi-

sione e della raccolta dei dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali [...]".

Il considerando n. 1 del Regolamento esplicita l'importanza attribuita alla tutela dei dati personali: "La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale [...]. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali".

Il diritto alla tutela dei dati personali viene quindi elevato a diritto fonda-



Lucia Spadoni
Avvocato, Studio legale Chiarini



Gabriele Chiarini
Avvocato, titolare Studio Chiarini

mentale delle persone, come tale inviolabile, e la protezione dei dati personali diventa il fulcro ed il fine ultimo del G.D.P.R.

Perché un Regolamento?

Il Regolamento, a differenza della Direttiva, è direttamente applicabile negli Stati membri, non necessita di un atto di recepimento interno e, pertanto, è stato individuato come strumento idoneo ad assicurare un livello coerente, elevato ed uniforme di protezione delle persone fisiche in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri sono intervenuti con atti normativi interni al solo fine di abrogare le norme nazionali in contrasto con il nuovo testo e ad integrare alcune parti che la disciplina europea lascia alla regolamentazione dei singoli Stati membri.

In Italia, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Che fine fa il "vecchio" codice della privacy (d.lg. n. 196/2003)?

Il nostro codice della *privacy* non è stato completamente abrogato, ma rimane in vigore, seppure con le modifiche apportate dal d.lg. n. 101/2018, volte ad armonizzare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo.

Cosa si intende per "dato personale"?

Ai fini del Regolamento, per "dato personale" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"). Si considera identificabile la persona fisica che può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *on-line*, ovvero uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; sono pertanto dati personali, ad esempio, i dati anagrafici, l'indirizzo e-mail personale, il numero della carta di identità, il codice fiscale.

Cos'è il trattamento di un dato personale?

Il trattamento di un dato è configurato da

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il GDPR non trova applicazione quando il trattamento di dati personali è effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (es. rubrica del proprio telefono) o da autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Quali sono i soggetti che rivestono un ruolo attivo nel trattamento dei dati personali?

Il **Titolare del trattamento**: è definito come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali".

È il soggetto (persona fisica o persona giuridica) che decide autonomamente se e quali dati trattare, per quali scopi utilizzarli, chi coinvolgere nelle operazioni di trattamento, quali misure di sicurezza adottare e gli ulteriori profili relativi alla gestione dei dati.

Il **Responsabile del trattamento**: è definito come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare".

Ad esempio, è il caso di una clinica privata che affidi le attività di laboratorio analisi o lo svolgimento di alcuni servizi informatici ad una società esterna.

Il Responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate; tratta i dati solo su istruzione documentata del titolare, non avendo potere di iniziativa né autonomia decisionale.

Le **persone autorizzate al trattamento**: sono tutti coloro che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile del tratta-

Movimentazione del paziente



ASSI, DISCHI, TELINI E CINTURE PER TRASFERIMENTO



AUSILI PER GLI SPOSTAMENTI RAPIDI



SISTEMI DI ALZATA PER PAZIENTI CADUTI

RICHIEDI IL CATALOGO COMPLETO

✓ Scaricalo qui



✓ dal nostro sito www.allmobility.it

✓ oppure richiedi una copia cartacea

mento e devono essere appositamente autorizzati e istruiti (sotto la responsabilità del Titolare e del Responsabile).

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (R.D.P.) o Data Protection Officer (D.P.O.): è un soggetto, dotato di qualità professionali e di conoscenze specialistiche sulla normativa e sulla prassi in materia di protezione dei dati, che ha il compito di supervisionare e facilitare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati e funge da interfaccia tra tutti i soggetti coinvolti.

È una figura nuova, in precedenza non prevista dal codice della privacy italiano.

I Registri delle attività di trattamento

I Registri, che rappresentano una delle maggiori novità introdotte dal Regolamento, devono racchiudere tutte le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali (categorie di interessati, categoria di dati trattati, finalità del trattamento, eventuale trasferimento dei dati all'estero, misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati ecc.) svolti dai Titolari o, per loro conto, dai Responsabili del trattamento.

Il GDPR affida al titolare e al responsabile il compito di individuare le misure di protezione dei dati più adeguate in relazione alla finalità perseguita, alle peculiarità della propria organizzazione e ai profili di rischio che ne conseguono (principio di responsabilizzazione o accountability).

I Registri, dunque, sono lo strumento per documentare le attività di trattamento svolte e le misure di garanzia adottate, al fine di poter dimostrare all'Autorità di controllo (il Garante per la protezione dei dati personali) di aver adempiuto correttamente il proprio obbligo di protezione dei dati personali.

L'obbligo della relativa tenuta incombe sia sul Titolare che sul Responsabile del trattamento, e non si configura per le imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che:

- il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato;
- il trattamento non sia occasionale;
- includa il trattamento di categorie particolari di dati.

I dati "sanitari"

Il Regolamento (art. 4) introduce la nozione di "dati relativi alla salute", includendoli espressamente, insieme ai dati genetici e biometrici, nel novero dei dati particolari (art. 9) per i quali appresta particolari tutele ed impone stringenti limiti al trattamento.

Sono "dati relativi alla salute", i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Il considerando 35 precisa che "Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare [...] un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici

e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro".

Il trattamento dei dati sanitari è consentito:

- per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei servizi sanitari o sociali (finalità di cura);
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

I chiarimenti dell'Autorità Garante della privacy sul trattamento dei dati in sanità

Il nuovo assetto normativo introdotto dal G.D.P.R. ha sollevato notevoli dubbi sulle regole da rispettare in materia di trattamento dei dati sanitari, tanto che all'Autorità Garante sono stati rivolti numerosi quesiti da parte

degli operatori della salute.

Nel marzo 2019 il Garante della *privacy* ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'applicazione della disciplina di protezione dei dati personali in ambito sanitario. Ecco in sintesi.

1. Diversamente dal passato, il professionista sanitario – tenuto al segreto professionale – non deve più chiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla erogazione delle prestazioni sanitarie, purché si tratti di dati necessari alle "finalità di cura" previste dal G.D.P.R. (restano esclusi dalla dispensa i trattamenti effettuati per finalità diverse, come quelle promozionali, commerciali, di fidelizzazione della clientela, o magari elettorali).
2. Tra i nuovi elementi informativi da fornire all'interessato, merita di essere segnalato il tempo di conservazione dei dati sanitari, che ad esempio:
 - per le cartelle cliniche, i referti e i resoconti radiologici, è illimitato;
 - per le immagini radiologiche è di dieci anni;
 - per i certificati di idoneità sportiva, è pari a cinque anni.
3. La nomina del Responsabile per la protezione dei dati:
 - è obbligatoria per tutte le Aziende Sanitarie pubbliche appartenenti al S.S.N., nonché per le Strutture private che effettuino il trattamento di dati personali "su larga scala";
 - non è obbligatoria per i singoli professionisti sanitari che operino in regime di libera professione a titolo individuale.
4. Devono tenere il Registro delle attività di trattamento, senza alcuna esclusione:
 - i singoli professionisti sanitari che agiscano in libera professione;
 - i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
 - gli ospedali privati e le case di cura;
 - le Residenze Sanitarie Assistenziali;
 - le Aziende Sanitarie appartenenti al S.S.N.;
 - le farmacie, le parafarmacie e le aziende ortopediche. ●

